



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.23

OGGETTO:

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE IMU E TASI.

L'anno **duemilaquindici**, addì **venti**, del mese di **maggio**, alle ore **19.00** nella Solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOSELLI Carlo	Sindaco	X	
DHO Stefano	Vice Sindaco	X	
TASSONE Enzo	Consigliere	X	
DUTTO Laura	Consigliere	X	
GARRO Antonietta	Consigliere	X	
VIADA Elio	Consigliere	X	
MACAGNO Valerio	Consigliere		X
MACAGNO Luana	Consigliere	X	
GIRAUDO Pinuccia	Consigliere		X
TURCO Samuele	Consigliere	X	
TOMATIS Claudio	Consigliere	X	
NALOTTO Bruno	Consigliere	X	
TERRANOVA Salvatore	Consigliere		X
CAMPANA Tiziana	Consigliere	X	
PELLEGRINO Salvatore	Consigliere	X	
MARRO Maria Maddalena	Consigliere	X	
BATTAGLIO Georgia	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	14
		Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **CASALES dott.ssa Manuela**.

TOSELLI Carlo nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Vicesindaco, invitato dal Sindaco, illustra il presente punto all'ordine del giorno.

La Consigliera Campana interviene chiedendo se si potevano abbassare le aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto in particolare il comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

Visti i commi 6 - 7 e 9 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che individuano in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base e le aliquote ridotte dell'Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati.

Visto l'articolo 1, comma 380, lettera f, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disposto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata, se dovuta, la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata ed il 0,76 per cento riservato allo Stato;

Considerato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 s.m.i. che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015, con cui è stato disposto l'ulteriore differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Visto il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 1.7.2014;

Dato atto che l'importo della quota dell'IMU, relativamente al Comune di Peveragno, destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2015 è stato quantificato dal Ministero dell'Interno in 462.480,20 euro;

Considerato che allo scopo di sopperire parzialmente alle nuove o maggiori riduzioni dei trasferimenti erariali così disposte:

- articolo 16, comma 6, del DL 95/2012;
- articolo 8 del DL 66/14;
- articolo 1 c. 435 LS 2015;

e per far fronte alle necessità di Bilancio relative alla copertura della spesa corrente, occorre prevedere un gettito dell'imposta in oggetto non inferiore a Euro 1.640.327,20 al lordo dell'importo destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale;

Considerato che ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Considerato che la Legge di Stabilità 2015 conferma anche per l'anno 2015 sia il livello massimo di imposizione della TASI sia il citato vincolo in merito alla somma delle aliquote IMU e TASI;

Considerato inoltre che il citato gettito può essere raggiunto confermando le aliquote e detrazioni IMU 2014 - approvate con deliberazione C.C. n. 16 del 01/07/2014 - nelle seguenti misure:

- 1) - 10,00 per mille per tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili diversi dalle fattispecie sottoriportate;
 - 9,00 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
 - 4,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - detrazione di euro 200,00 la per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze

Visti inoltre i seguenti commi della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per quanto concerne la componente TASI:

- 669. *che individua il presupposto impositivo della TASI ossia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*
- 675. *che prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*
- 676. *che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*
- 677. *che disciplina che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;*
- 678. *che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI all'1 per mille*

Considerato che occorre prevedere un gettito dell'imposta TASI non inferiore a Euro 385.352,00 allo scopo di far fronte alle necessità di Bilancio relative alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili:

SERVIZIO	DESCRIZIONE	IMPORTO
<i>viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</i>	<i>Viabilità</i>	<i>178.320,05</i>
<i>illuminazione pubblica e servizi connessi</i>	<i>illuminazione pubblica</i>	<i>103.493,15</i>
<i>Polizia Locale</i>	<i>Polizia locale</i>	<i>177.347,90</i>
	TOTALE	459.161,10

Considerato inoltre che, il citato gettito può essere raggiunto confermando le aliquote TASI 2014 - approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 01/07/2014 - nelle seguenti misure:

Aliquota TASI 2,5 per mille per:

- o *immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento e loro pertinenze come definite dalla normativa IMU;*
- o *casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

- *unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica*
- *unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- *l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come definita dall'art. 6 del regolamento IUC;*
- *fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*

Aliquota TASI 1,50 per mille per:

- *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*

Aliquota TASI 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Aliquota TASI ridotta a 0,00 per mille per le aree edificabili e i fabbricati diversi dalle precedenti fattispecie;

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 688 L.S. 2014 il Comune mette a disposizione sul proprio portale il programma di calcolo IUC-TASI/IMU e stampa del Modello F24 di pagamento, con possibilità di visura catastale.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio Ragioneria e Tributi, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 38 c. 5 del D. Lgs. 267/00,

Con votazione espressa per alzata di mano:

- Presenti e votanti: 14
- Voti favorevoli: 10
- Contrari: 4 (Battaglio, Campana, Marro, Pellegrino)
- Astenuti: 0

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni IMU e TASI, in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), già in vigore nell'anno 2014 e approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 01/07/2014;
- 2) di prendere atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito dell'imposta in oggetto è previsto nel Bilancio di previsione 2015 in €. 1.177.847,00 - al netto dell'importo destinato all'alimentazione del fondo di solidarietà comunale, quantificato in €. 462.480,20 – alla Risorsa 1.01.110 capitoli 110/2 e 110/4;
- 3) di prendere atto dell'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura parziale la TASI è diretta riportati nelle premesse;
- 4) di prendere atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito della TASI è previsto nel Bilancio di previsione 2015 in €. 385.352,00 alla Risorsa 1.01.125 Capitoli 125/1 e 125/2;
- 5) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente:

- con n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Battaglio, Campana, Marro e Pellegrino) espressi per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: TOSELLI Carlo



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CASALES dott.ssa Manuela

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27 MAG 2015 al 11 GIU 2015, come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

È stata comunicata con elenco in data 27 MAG 2015 ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Peveragno, li _____

Prot. N. 0006037



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CASALES dott.ssa Manuela

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Peveragno, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
CASALES dott.ssa Manuela

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Peveragno, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
CASALES dott.ssa Manuela